



Comune di Guglionesi

(Provincia di Campobasso)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI GUGLIONESI

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127;

VISTO il DPCM del 12 ottobre 2021,

VISTE le linee Guida approvate con il predetto atto;

Con determinazione n.614 del 14 ottobre 2021 ha approvato le seguenti

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)

OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS LAVORATORI

A decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale dipendente e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, nelle sedi e nei locali del Comune, per accedere ai luoghi di lavoro devono essere in possesso ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde Covid-19. In mancanza, non è consentito in alcun modo l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio.

Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, è considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Tale obbligo, peraltro, vale anche per ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere alle sedi e locali del Comune, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass", ivi inclusi i visitatori, i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, che ivi si rechino per lo svolgimento delle proprie attività, anche istituzionali o per conto del proprio datore di lavoro.

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

Il soggetto preposto ai controlli, in base alla normativa ed alle citate Linee Guida, è il segretario comunale e, in sua mancanza, il vicesegretario comunale.

Con il presente atto, si delegano i Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa all'esercizio del potere di controllo e verifica per il personale assegnato al proprio settore, inclusi prestatori di servizio di ditte appaltatrici, lavoratori socialmente utili, volontari del servizio civile, operatori di pubblica utilità, percettori del reddito di cittadinanza. L'elenco non ha carattere tassativo né esaustivo.

MODALITÀ DEL CONTROLLO

Fino all'adozione degli strumenti di verifica automatica e digitale di cui alle premesse e in corso di configurazione nell'Ente, il controllo sul possesso del green pass potrà essere svolto sia all'accesso della struttura e a tappeto sia a campione durante l'orario di servizio, anche attraverso l'App Verifica CI 9, tramite la lettura del QR Code, che consente di controllare la validità della certificazione, senza che vi sia alcuna memorizzazione di informazione sul dispositivo del verificatore. In questa prima fase, della verifica materiale, potrà essere incaricato anche un dipendente o collaboratore del comune, nelle more della attivazione di modalità telematiche.

Qualora all'atto dell'accesso alla struttura comunale un lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

- I) il personale eventualmente preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo, l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi e il personale preposto al controllo comunicherà con immediatezza, al Responsabile di Servizio e/o al vicesegretario, il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; seguirà comunicazione al Servizio Personale;

II) ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali, non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il Responsabile competente è tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio), ferme restando le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento interno del personale del Comune di Guglionesi.

Si allegano il Decreto-legge 127/21, il DPCM 12 ottobre 2021 e le linee guida per opportuna completa conoscenza.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune.

Guglionesi, 14 ottobre 2021

f.to Il vicesegretario comunale
Dott.ssa Emanuela Colarelli